



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Funzioni e deleghe
- Art. 3 – Richiesta di celebrazione
- Art. 4 – Matrimonio su delega di altro comune
- Art. 5 – Matrimonio con l'ausilio di interprete
- Art. 6 – Orari della celebrazione
- Art. 7 – Luogo di celebrazione
- Art. 8 – Formalità per la celebrazione
- Art. 9 – Organizzazione del servizio
- Art. 10 – Allestimento della sala
- Art. 11 – Costi
- Art. 12 – Cauzione
- Art. 13 – Entrata in vigore
- Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come previsti dagli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile.

Art. 2

Funzioni e deleghe

I matrimoni civili sono celebrati dal sindaco che, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dello stato civile. Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'art.1 comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.

L'ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. n. 396/2000.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Richiesta di celebrazione

La data, l'ora e il luogo della celebrazione del matrimonio vanno concordati con l'ufficio di stato civile che, di concerto con la segreteria del sindaco e con l'ufficio cultura, provvedono a verificare l'agenda di prenotazione e la disponibilità della sala.

La richiesta di celebrazione è presentata in forma scritta su apposito modulo fornito dall'ufficio di stato civile almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione.

La richiesta di prenotazione della sala è presentata in forma scritta su apposito modulo fornito dall'ufficio cultura e/o stato civile non prima di dodici mesi dalla data di celebrazione (indipendentemente dalla richiesta di celebrazione).

Art. 4

Matrimonio su delega di altro comune

Il matrimonio su delega di altro comune viene celebrato nel rispetto dei vincoli del presente regolamento. La data, l'ora e il luogo della celebrazione del matrimonio su delega, devono essere concordati con l'ufficio di stato civile che, di concerto con la segreteria del sindaco e l'ufficio cultura, provvede a verificare l'agenda di prenotazione e la disponibilità della sala.

La richiesta di celebrazione è presentata in forma scritta su apposito modulo fornito dall'ufficio. Gli sposi dovranno produrre prima della data della celebrazione, la seguente documentazione:

- delega del Comune di pubblicazione alla celebrazione del matrimonio;
- fotocopia dei documenti di identità degli sposi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni che dovranno essere maggiorenni e non più di uno per ciascun sposo;
- indicazione su apposito modello, del regime patrimoniale scelto (comunione o separazione dei beni) con precisi riferimenti di legge da applicare nel caso in cui gli sposi, o uno di essi, siano cittadini stranieri (legge italiana o legge dello stato di appartenenza).

Art. 5

Matrimonio con l'ausilio di interprete

Nel caso gli sposi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazione, di comprendere la lingua italiana.

Qualora risulti che taluna delle persone indicate non intenda la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficio di stato civile almeno 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dimostrare la capacità ad effettuare la traduzione. Lo stesso è tenuto ad esibire un documento di identità in corso di validità e a sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 6

Orari della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei giorni feriali all'interno dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile compatibilmente con le esigenze di servizio, la disponibilità dei locali e del celebrante come segue:

- da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
- sabato alle ore 12.00
- 1^a domenica del mese dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Le celebrazioni sono sospese nei giorni festivi, il sabato antecedente le consultazioni elettorali nonché il lunedì successivo.

Art. 7

Luogo della celebrazione

La celebrazione del matrimonio civile avviene nella Sala Consiliare o nella Sala Giunta presso la sede del Municipio in Piazza San Fedele n.1 alla data e ora concordate con l'Ufficiale di Stato Civile.

Gli sposi possono chiedere che la celebrazione del matrimonio avvenga anche nei seguenti luoghi di proprietà comunale che, per l'occasione, assumono la denominazione di Casa Comunale:

- 1) Centro Civico San Fedele Viale dei Tigli n.128 - capienza massima 100 persone;
- 2) Sala Civica Vanzone – Via Comi n.123 - capienza massima 50 persone.

La visita alle sale può essere effettuata, previo accordo, durante l'orario di apertura degli uffici comunali.

La celebrazione fuori dai luoghi sopra indicati può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice Civile al quale si rinvia.

Art. 8

Formalità per la celebrazione

Per il regolare svolgimento della celebrazione dovranno essere presenti, oltre agli sposi, due testimoni maggiorenni anche parenti.

Eventuali variazioni dei testimoni, dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale dovute a comprovati motivi d'urgenza, dovranno essere comunicate all'ufficio di stato civile non oltre le ore 10 del giorno antecedente il matrimonio.

Art. 9

Organizzazione del servizio

L'ufficio comunale competente alla organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio dello stato civile. Oltre ai compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, viene assicurata, di norma, la disponibilità di personale comunale per il tempo necessario al rito, per l'accoglienza degli sposi, invitati o di incaricati dagli sposi per particolari servizi (fioristi, musicisti, fotografi, etc.).

Art. 10

Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, addobbare la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità legata alla loro custodia.

E' consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento. Non sono ammesse consumazioni di alimenti e bevande.

La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa. Nel caso si verificano danni alle strutture, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato al soggetto richiedente l'utilizzo della sala.

Prima, durante e dopo la cerimonia è assolutamente vietato il lancio o lo spargimento di riso, confetti, petali di fiori, coriandoli e qualsiasi altro materiale all'interno delle sale comunali.

Art.11

Costi

Accertata la disponibilità della sala civica, entro 10 giorni successivi alla prenotazione, gli sposi dovranno provvedere al pagamento del rimborso spese qualora dovuto. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato, la prenotazione della sala è annullata e si ritiene disponibile per altre richieste.

La celebrazione di matrimoni nella sala consiliare e sala giunta presso la sede del municipio è gratuita per i cittadini residenti (almeno uno dei nubendi) purché la stessa avvenga all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile e limitatamente negli orari individuati dal presente regolamento.

La celebrazione dei matrimoni è a pagamento (rimborso spese) quando richiesta da:

- cittadini non residenti all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile limitatamente negli orari individuati dal presente regolamento;
- cittadini residenti e non residenti al di fuori dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile come individuato dal presente regolamento;
- cittadini residenti e non residenti presso il Centro Civico San Fedele e la Sala Civica Vanzone di Via Comi.

Il rimborso spese è determinato con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio e delle spese gestionali della sala (riscaldamento, luce, pulizia, etc.).

Il pagamento deve essere effettuato in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale con l'indicazione della causale "Matrimonio civile data.....". Copia della quietanza dell'avvenuto pagamento è consegnata all'ufficio cultura. Non è previsto nessun rimborso qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 12 **Cauzione**

A garanzia del corretto utilizzo del Centro Civico S.Fedele e della Sala Civica Vanzone di Via Comi, gli sposi dovranno depositare una cauzione. L'ammontare della cauzione è fissato e periodicamente aggiornato dalla Giunta comunale. Tale cauzione, entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione, è depositata sotto forma di assegno circolare intestato al Comune di Calusco d'Adda, presso l'Ufficio Cultura.

Il mancato deposito della cauzione nel termine indicato, comporta la cancellazione della prenotazione della sala.

La cauzione prestata verrà restituita agli sposi o persona da essi delegata, dal quindicesimo giorno della celebrazione del matrimonio previa verifica dello stato della sala nel rispetto del presente regolamento.

Ove si accerti la mancata osservanza del corretto utilizzo dei locali ospitanti la celebrazione del matrimonio, la cauzione verrà interamente trattenuta dall'Amministrazione comunale e destinata al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla celebrazione.

Qualora la cauzione non risulti sufficiente a risarcire i danni causati alle sale o a ripristinare la pulizia e il decoro degli ambienti, il Comune si riserva il diritto di agire verso i richiedenti per il completo risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 14 **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto comunale.

Sono abrogate le norme di regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ADOZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.11 dell'08.04.2015, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23.04.2015 all'08.05.2015.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento, il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'11.05.2015 al 26.05.2015 ai sensi dell'art.86 dello Statuto Comunale.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, decorso il periodo di pubblicazione a termine di legge, è entrato in vigore in data 27.05.2015 (giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione).